

Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04.

Articolo 1

Oggetto

- 1.1 La procedura disciplinata dal presente provvedimento ha ad oggetto l'individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04 e secondo gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2006, assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volontà:
- a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno;
 - b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico della distribuzione.

Articolo 2

Macroaree di prelievo

- 2.1 Al fine di determinare il fornitore di ultima istanza per più aree di prelievo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 29 settembre 2006, sono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguità:
1. Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2);
 2. Lombardo orientale (C) Lombardo occidentale (D);
 3. Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G);
 4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L);
 5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R).
- 2.2 L'Autorità, anche sulla base delle evidenze di cui al successivo comma 4.4 verifica entro il 5 settembre di ogni anno, ed eventualmente modifica, la composizione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1.

Articolo 3
Svolgimento della procedura

- 3.1 Sono ammessi alla procedura gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali (di seguito: esercenti) in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nel periodo 1 ottobre 2005 - 30 settembre 2006;
 - c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui;
 - d) aver prestato il deposito cauzionale di cui al successivo comma 3.2.
- 3.2 Entro il 10 settembre di ogni anno gli esercenti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza devono costituire, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza. Il deposito cauzionale:
- a) viene liberato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del presente provvedimento;
 - b) viene escusso in caso di non conformità alle sopraccitate disposizioni.
- 3.3 Gli esercenti interessati presentano all'Autorità, entro il 15 settembre di ogni anno, istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante corredata dai seguenti documenti e informazioni:
- a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'istante ha sede;
 - b) dati relativi al volume di gas naturale fornito ai clienti finali nel periodo 1 ottobre 2005-30 settembre 2006;
 - c) dichiarazione in merito alla titolarità di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili;
 - d) copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia già stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002;

- e) indicazione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1 per le quali si partecipa alla procedura;
 - f) per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di variazioni di prezzo rispetto al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06 e il quantitativo annuo di gas naturale minimo che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di fornitore di ultima istanza;
 - g) copia della garanzia bancaria di cui al precedente comma 3.2 rilasciata alla Cassa;
 - h) eventuale dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni che attestino il possesso dei requisiti di cui al comma 4.5.
- 3.3.1 Il quantitativo annuo di gas che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualità di fornitore di ultima istanza in ciascuna macroarea di cui al comma 3.3, lettera f) non può essere inferiore a 30 (trenta) milioni di metri cubi.
- 3.4 Le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma 3.3, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono considerate irricevibili.
- 3.5 La partecipazione alla procedura implica, per ciascuna macroarea indicata nell'istanza di cui al precedente comma 3.3, l'assunzione di impegno in caso di individuazione quale fornitore di ultima istanza.
- 3.6 L'esame delle istanze viene effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di cui al precedente comma 3.3, da una Commissione istituita dal Direttore generale dell'Autorità cui partecipano rappresentanti dell'Autorità e del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Commissione).
- 3.7 La Commissione, per ciascuna macroarea di prelievo, forma e presenta all'Autorità per l'approvazione una graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06, in coerenza con quanto previsto ai successivi commi 3.8 e 3.9.
- 3.8 Ai fini della formazione delle graduatorie, per ciascuna macroarea:
- a) in caso di parità di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato un quantitativo annuo di gas di cui al comma 3.3, lettera f), maggiore; in caso di persistenti condizioni di parità, le offerte dei soggetti che risultano vincitori per più macroaree di prelievo; in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, viene individuato quale fornitore di ultima istanza l'esercente che, sulla base della dichiarazione di cui al precedente comma 3.3, lettera c), risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale, con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, che presentano maggiori volumi complessivi disponibili;

- b) la Commissione segnala all'Autorità, dopo aver acquisito le informazioni necessarie, le offerte in termini di variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03 che comportino un valore complessivo (CCI + variazione di prezzo) inferiore di almeno il 30% del valore medio complessivo derivante dalle offerte al ribasso.
- 3.9 Qualora con riferimento ad una determinata macroarea non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il presente provvedimento, l'Autorità informa il Ministero dello sviluppo economico per i provvedimenti conseguenti.
- 3.10 Entro il termine di cui al precedente comma 3.6, l'Autorità approva e pubblica sul proprio sito internet gli esiti della procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria e i nominativi degli esercenti individuati come fornitori di ultima istanza, indicando per ciascun soggetto il quantitativo annuo di gas di cui al comma 3.3, lettera f).

Articolo 4

Disciplina dell'incarico

- 4.1 I fornitori di ultima istanza individuati ai sensi della presente procedura sono responsabili delle forniture di ultima istanza per i clienti finali compresi nelle macroaree di prelievo di loro competenza a partire dall'1 ottobre dell'anno di individuazione e cessano le loro funzioni al 30 settembre dell'anno successivo, salvo i casi di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. E' fatta salva la facoltà anche per il fornitore di ultima istanza di stipulare un contratto di fornitura di gas naturale sul mercato libero con ciascuno dei medesimi clienti finali.
- 4.1.1 Il fornitore di ultima istanza è tenuto a fornire tutti i clienti finali di cui al precedente comma 1.1 e, in sede di prima applicazione della procedura, i clienti finali forniti dagli esercenti di cui al successivo comma 7.2, lettera b), per i quali l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto presenta richiesta di subentro ai sensi dell'articolo 5 fino al raggiungimento di un quantitativo annuale di gas non inferiore a quanto comunicato ai sensi del comma 3.3, lettera f), ad eccezione dei clienti finali per i quali è stata richiesta la chiusura o l'interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04.
- 4.2 Il fornitore di ultima istanza fornisce i clienti finali di cui al comma 4.1.1 alle condizioni e secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/03 e dalla deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 della deliberazione n. 229/01.
- 4.2.1 Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e al comma 6.6 della deliberazione n. 229/01 si applicano, con riferimento a ciascun cliente finale fornito dal fornitore di ultima istanza, a decorrere dal sesto mese successivo dal subentro nella fornitura. E'

- fatto obbligo al fornitore di ultima istanza di emettere, durante questo periodo, almeno una fattura nei confronti di ciascun cliente finale.
- 4.2.2 Il termine di 3 giorni previsto dal comma 34.4 della deliberazione n. 168/04 è aumentato, con riferimento ai primi sei mesi dal subentro nella fornitura di ciascun cliente, a 6 giorni.
- 4.3 Le modalità di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento.
- 4.4 Entro il 31 luglio di ogni anno, i fornitori di ultima istanza trasmettono all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento a ciascun mese del periodo già trascorso dell'incarico e a ciascuna area di prelievo:
- a) il numero dei clienti forniti dall'esercente l'attività di vendita in qualità di fornitore di ultima istanza ed i volumi corrispondenti, con separata evidenza dei clienti serviti in precedenza da società collegate al fornitore di ultima istanza, ad eccezione dei clienti di cui al successivo comma 7.2, lettera b);
 - b) il numero dei clienti di cui al successivo comma 4.9 ed i volumi corrispondenti;
 - c) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente l'attività di vendita, con separata evidenza dei clienti passati a società collegate al fornitore di ultima istanza;
 - d) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti soggetti a sospensione della fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello stesso cliente finale.
- 4.5 I fornitori di ultima istanza individuati, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation), sono tenuti a presentare alla Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, apposita garanzia bancaria pari a 50.000 (cinquantamila) euro emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera e avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza.
- 4.6 L'Autorità, anche tenuto conto della tipologia degli interventi svolti nell'anno precedente e della loro entità, verifica ed eventualmente modifica, entro il 5 settembre di ogni anno, l'importo della garanzia di cui al precedente comma.
- 4.7 Il fornitore di ultima istanza è tenuto a richiedere al Ministero dello sviluppo economico, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al precedente comma 3.10, l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/00, qualora non ne sia già in possesso.

- 4.8 E' fatta salva per i clienti finali approvvigionati dal fornitore di ultima istanza la facoltà di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni.
- 4.9 Qualora i clienti finali di cui al precedente comma 4.1.1 non abbiano rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di fornitura al fornitore di ultima istanza, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture, i fornitori di ultima istanza possono richiedere il pagamento, da parte dei medesimi clienti finali di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno termico precedente o, ove non disponibili, riferiti ad un'analogia tipologia di cliente finale.
- 4.10 Il fornitore di ultima istanza decade dall'incarico qualora non abbia prestato la garanzia di cui al precedente comma 4.5 o non richieda, ed ottenga, l'autorizzazione di cui al precedente comma 4.7 e subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10.
- 4.11 L'Autorità, qualora vengano denunciate violazioni delle norme disciplinanti l'incarico apparentemente fondate, può sospendere l'interessato dallo svolgimento dell'attività sino all'accertamento definitivo. Nel periodo di sospensione subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10; il subentro diventa definitivo nel caso in cui l'Autorità adotti un provvedimento di revoca dell'incarico in esito agli accertamenti.
- 4.12 Nel caso di decadenza o di revoca dell'incarico di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11 è escussa la garanzia di cui al precedente comma 4.5, qualora già versata. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte del fornitore di ultima istanza, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.

Articolo 5

Procedure di subentro

- 5.1 La richiesta di subentro deve essere presentata al fornitore di ultima istanza dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto per i clienti connessi alle rispettive reti.
- 5.1.1 Al fine di rendere esecutivo il subentro nella fornitura a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di subentro deve pervenire al fornitore di ultima istanza entro il 15 (quindici) di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 5.1.2, entro il 20 (venti) di ciascun mese.
- 5.1.2 Il fornitore di ultima istanza ha la facoltà, in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 3.3 lettera f), di rifiutare di assumere l'incarico con riferimento ad alcuni clienti contenuti nella richiesta di cui al comma

precedente, comunicando l'elenco di tali clienti al soggetto che ha inviato la richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Con riferimento a tali clienti l'impresa distributrice o l'impresa di trasporto inviano la richiesta di subentro di cui al comma 5.1 al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10.

- 5.1.3 La richiesta di subentro deve contenere, ai fini della completezza ed ammissibilità, almeno i seguenti dati:
- a) codice identificativo del punto di riconsegna;
 - b) ubicazione del punto di riconsegna e matricola del contatore;
 - c) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo del cliente finale;
 - d) eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale;
 - e) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuità del servizio;
 - f) il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna;
 - g) il prelievo annuo previsto;
 - h) il massimo prelievo orario contrattuale, ove esistente;
 - i) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
 - j) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
 - k) la presenza di un convertitore di volumi;
 - l) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi;
 - m) l'indicazione dell'assenza sul punto di riconsegna della richiesta di chiusura o interruzione del punto di riconsegna per morosità del cliente finale ai sensi dell'articolo 16 della deliberazione n. 138/04.
- 5.1.4 L'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di subentro al fornitore di ultima istanza è tenuto a comunicare all'impresa di distribuzione i dati di cui al comma 5.1.3, lettere c) e d) entro il 10 (dieci) di ciascun mese al fine di premettere all'impresa di distribuzione di presentare richiesta di subentro nei termini di cui al comma 5.1.1.
- 5.1.5 Il fornitore di ultima istanza comunica all'impresa distributrice, entro 10 (dieci) giorni dalla data di subentro su quali punti di riconsegna intende effettuare la lettura dei consumi e le frequenze di lettura.
- 5.1.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al fornitore di ultima istanza i seguenti dati:

- a) la lettura di subentro, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - b) il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione.
- 5.1.7 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al venditore uscente i dati di cui al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04.
- 5.2 I fornitori di ultima istanza subentrano di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di rete e di stoccaggio, a decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacità di modulazione conferita per i medesimi clienti; a tal fine il fornitore di ultima istanza presenta richiesta di subentro alle imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione entro 20 (venti) giorni dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali.
- 5.3 I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che danno diritto alla priorità di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai fornitori di ultima istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti.
- 5.4 In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02.
- 5.5 Il fornitore di ultima istanza è tenuto a comunicare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione o dell'impresa di trasporto di cui al comma 5.1.1, a ciascun cliente per il quale è stato richiesto il subentro la data a decorrere dalla quale il cliente è servito dal fornitore di ultima istanza.

Articolo 6

Obblighi degli esercenti l'attività di vendita al cliente finale e di distribuzione

- 6.1 A partire dalla prima fattura successiva alla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, gli esercenti l'attività di vendita al cliente finale sono tenuti ad indicare, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità, il nominativo dell'impresa di distribuzione a cui il cliente finale può richiedere i dati identificativi e i riferimenti del fornitore di ultima istanza in caso di necessità. Ai fini della definizione del contenuto di tale comunicazione gli esercenti e le imprese di distribuzione possono inviare proposte all'Autorità entro il 15 febbraio 2007.

Articolo 7

Prima applicazione della procedura

- 7.1 In sede di prima applicazione della procedura:
- a) il termine di cui al precedente comma 3.2 è fissato al 2 febbraio 2007;
 - b) il termine di cui al precedente comma 3.3 è fissato al 5 febbraio 2007;
 - c) l'istanza di cui al comma 3.3 deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione di rinuncia ad usufruire, per i volumi eventualmente forniti in qualità di fornitore di ultima istanza, delle misure transitorie previste dall'articolo 2 della deliberazione n. 134/06;
 - d) il termine di cui ai precedenti commi 3.6 e 3.10 è fissato al 13 febbraio 2007;
 - e) il termine di cui al precedente comma 4.5 è fissato al 20 febbraio 2007;
 - f) il termine di cui al precedente comma 4.7 è fissato al 22 febbraio 2007;
 - g) il termine di cui al precedente comma 5.5, con riferimento ai subentri ai sensi del successivo comma 7.2, lettera b), è fissato al 31 marzo 2007.
- 7.2 In sede di prima applicazione della procedura i fornitori di ultima istanza assumono l'incarico entro l'1 marzo 2007 e cessano le loro funzioni al 30 settembre 2007, salvo i casi di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11. Essi:
- a) adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 5.1;
 - b) subentrano di diritto, a partire dalla medesima data dell'1 marzo 2007, agli esercenti che alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, usufruiscono ancora dei servizi erogati dal fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 e non hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 3, del sopramenzionato decreto. Il subentro avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004; contestualmente il fornitore grossista di ultima istanza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 cessa le proprie funzioni;
 - c) adempiono all'obbligo di cui al precedente comma 4.4 entro il 31 agosto 2007, con riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e il 31 luglio 2007.
- 7.3 Entro il 26 gennaio 2007:
- a) il fornitore grossista di ultima istanza pubblica sul proprio sito *internet*, per ciascuna macroarea di prelievo, i profili di prelievo mensili relativi alle forniture di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;
 - b) le imprese di trasporto pubblicano sul proprio sito *internet* le capacità conferite presso i punti di riconsegna relativamente alle forniture di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006;

- c) i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) sono aggiornati, fino alla data di cui al precedente comma 3.10, tenendo conto dei volumi relativi agli esercenti che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto 29 settembre 2006.

Articolo 8

Disposizioni finali

8.1 L'Autorità definisce con successivo provvedimento:

- a) in esito alla pubblicazione dei relativi indirizzi da parte del Ministero dello sviluppo economico, le modalità di individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04, sono tenuti ad assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas;
- b) le finalità e le modalità di impiego degli importi delle garanzie escusse ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 4.12.